LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5446):

Presentato dal Ministro degli affari esteri, in data 14 settembre 2012.

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 settembre 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 settembre 2012 e il 3 ottobre 2012.

Esaminato dall'Assemblea il 15 e il 16 ottobre 2012.

Approvato dall'Assemblea il 16 ottobre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3539):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 novembre 2012, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª Sanità).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 7 e il 27 novembre 2012.

Esaminato ed approvato dall'Assemblea il 21 dicembre 2012.

13G00025

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. **248**.

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare, nella seduta del 25 settembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisita la proposta di parere del 7 novembre 2012, trasmessa dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in data 22 novembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;»;

b) alla rubrica dell'articolo 18, la parola: «Commissariato» è sostituita dalla seguente: «Commissario»;

c) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.»;

2) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

d) all'articolo 45, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.»;

e) all'articolo 47, commi 1, lettera *b)*, e 3, la parola: «Segretario», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;

f) all'articolo 52, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.»;

g) all'articolo 54, comma 2, lettera *c)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.»;

h) all'articolo 57, comma 4:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;»;

2) alla lettera *c)* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.»;

i) dopo l'articolo 92 è inserito il seguente:

«Art. 92-*bis (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani).* — 1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonché quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

4. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:

a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;

b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;

c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.»;

l) all'articolo 94, comma 2, le parole: «, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa» sono soppresse;

m) all'articolo 111, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;»;

n) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

«Art. 153 *(Reparti elicotteri delle altre Forze armate).* — 1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.

2. All'Aeronautica militare competono, inoltre:

a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività militari che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate;

b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché, ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attività di volo dei titolari degli stessi.»;

o) all'articolo 200:

1) al comma 1, la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «Le autorità» sono inserite le seguenti: «o i privati»;

p) all'articolo 215:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:

a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;

b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»;

q) il comma 3 dell'articolo 218 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 230, comma 1, lettera *b)*, alla rubrica del capo III del titolo II e all'articolo 365, rubrica e comma 1, la parola: «velivoli», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «aeromobili»;

b) all'articolo 233, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 238, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.»;

d) all'articolo 251, comma 3, la parola: «direzione» è sostituita dalla seguente: «struttura»;

e) all'articolo 271, comma 4, le parole: «Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commis-

sario,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267,»;

f) all'articolo 300, comma 2, la parola: «marchi» è sostituita dalle seguenti: «segni distintivi»;

g) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere *a)* e *b)*, e 324, comma 10, le parole: «Direzione generale dei lavori e del demanio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;

h) all'articolo 307, dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

«11-*bis*. In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) articolo 3-*ter*, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

c) comma 8-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-*ter*, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.»;

i) l'articolo 350 è abrogato;

l) all'articolo 363, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.»;

m) all'articolo 368, comma 2:

1) le parole: «Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalla seguenti: «Ai sensi degli articoli 29-*ter*, comma 2, e 29-*quater*, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

2) le parole: «allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006»;

n) alla rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII, le parole: «nella zona delle operazioni» sono soppresse;

o) all'articolo 458, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;

p) all'articolo 478, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;

q) all'articolo 499, comma 5, primo periodo, le parole: «in di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proprietà a favore di istituto».

Art. 3.

Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 527:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.»;

b) all'articolo 528:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:

a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;

d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2, nonché le facoltà di cui all'articolo 17, comma 1-*bis* del medesimo decreto legislativo;

e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;

2) al comma 2, la parola: «DigitPA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»;

c) all'articolo 532, comma 1, le parole: «, disciplinare, dirigenziale» sono soppresse;

d) all'articolo 534:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)*, le parole: «l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»;

1.2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.»;

e) all'articolo 536, comma 3, le parole: «direzioni generali tecniche» sono sostituite dalla seguente: «strutture»;

f) dopo l'articolo 537, è inserito il seguente:

«Art. 537-*bis (Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa).* — 1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:

a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;

c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.»;

g) all'articolo 539, comma 1, la parola: «DigitPA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»;

h) all'articolo 541, comma 1, dopo le parole: «12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,»;

i) all'articolo 542, comma 1, le parole: «collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate»;

l) all'articolo 545, comma 1, dopo la parola: «contratti» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite della società di cui all'articolo 535,»;

m) all'articolo 546, comma 2, le parole: «e civile» sono soppresse;

n) all'articolo 550:

1) al comma 2, dopo la parola: «credito», sono inserite le seguenti: «sono soggette ai controlli preventivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.»;

o) all'articolo 553, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

p) all'articolo 562, comma 1, dopo la parola: «armamento» sono inserite le seguenti: «, trasferimenti e intermediazioni»;

q) dopo l'articolo 565 è inserito il seguente:

«Art. 565-*bis (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani).* — 1. Per l'organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione di cui all'articolo 92-*bis*, è autorizzata la spesa di 6.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 1.052.849 euro per l'anno 2012, nonché 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2013.»;

r) all'articolo 585, comma 1, le lettere *d), e), f), g)* ed *h)* sono sostituite dalle seguenti:

«*d)* per l'anno 2012: 67.969.382,62;

e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;

f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;

g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;

h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.»;

s) dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:

«Art. 589-*bis (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza).* — 1. L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Mi-

nistero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

t) all'articolo 618:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per le missioni militari di pace»;

2) al comma 1, le parole: «Missioni militari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Missioni militari di pace».

Art. 4.

Modifiche al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 625:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.»;

b) all'articolo 636, comma 3, le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»;

c) all'articolo 650, comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«d-*bis*) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.»;

d) all'articolo 682, commi 4, lettera *b)*, numero 3), e 5, lettera *a)*, numero 3), le parole: «la sanzione disciplinare della consegna di rigore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni disciplinari più gravi della consegna»;

e) all'articolo 696, comma 2, le parole: «stabilita di norma in» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a»;

f) all'articolo 710, comma 2, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

g) all'articolo 724, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.»;

h) all'articolo 759:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «All'atto dell'arruolamento» sono soppresse;

1.2) dopo le parole: «categorie e specialità» sono inserite le seguenti: «secondo specifiche disposizioni della Forza armata,»;

2) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «Direzione generale per il personale militare», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, su proposta della Forza armata»;

i) all'articolo 761, il comma 2 è abrogato;

l) all'articolo 783, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;

m) all'articolo 788, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.»;

n) all'articolo 796:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

o) all'articolo 797, i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati;

p) all'articolo 799, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.»;

q) all'articolo 806, comma 2, le parole: «Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

r) all'articolo 830:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.»;

2) al comma 2, le parole: «apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia»;

s) alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo VII, nonché agli articoli 832, commi 1 e 2, 925, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 1000, comma 1, lettera *a)*, numero 2), 1095, comma 1, 1100, comma 1, 1101, comma 3, 1105, commi 1 e 3, 1125, comma 1, 1259, rubrica e comma 1, le parole: «Arma dei trasporti e materiali» e le parole: «Arma trasporti e materiali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Arma dei trasporti e dei materiali»;

t) all'articolo 833:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.»;

u) all'articolo 833-*bis*, comma 2, le parole: «direzione generale dei lavori e del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;

v) dopo l'articolo 833-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 833-*ter (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare).* — 1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

z) all'articolo 878, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:

a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;

b) carabinieri effettivi in ferma;

c) allievi delle scuole militari;

d) allievi marescialli;

e) allievi e aspiranti ufficiali;

f) marescialli in ferma;

g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;

h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;

i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;

l) allievi carabinieri.»;

aa) all'articolo 880, comma 4, dopo la parola: «truppa» sono inserite le seguenti: «e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma»;

bb) all'articolo 895, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:

a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) la partecipazione a convegni e seminari;

d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.»;

cc) agli articoli 898, comma 5, 986, comma 4, 999, comma 1, e 1006, comma 4, la parola: «temporaneo», ovunque ricorre, è soppressa;

dd) all'articolo 901:

1) al comma 4:

1.1) la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»;

1.2) le parole: «è richiamato» sono sostituite dalla seguente: «rientra»;

2) al comma 5, la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»;

ee) all'articolo 919, comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;

ff) all'articolo 940, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze»;

gg) all'articolo 982, comma 1, le parole: «se si trova in servizio temporaneo» sono soppresse;

hh) all'articolo 1008, comma 1, lettera *a)*, le parole: «tre mesi prima del» sono sostituite dalla seguente: «al»;

ii) all'articolo 1031, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei militari» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice,»;

ll) all'articolo 1077:

1) alla rubrica, dopo la parola: «Promozione» sono inserite le seguenti: «o conferimento di qualifica»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.»;

mm) agli articoli 1188, comma 1, lettera *c)*, e 1192, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: «dal regolamento e», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002,»;

nn) all'articolo 1227, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ;

e) l'articolo 2, comma 6-*terdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;

oo) all'articolo 1275, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;

pp) all'articolo 1280:

1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi» ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) al comma 4:

1.1) le parole: «o in reparti operativi» sono soppresse;

1.2) la lettera: «*e)*» è sostituita dalla seguente: «*d)*»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera *d)*, 3, lettera *e)*, e 4, lettera *d)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;

qq) all'articolo 1287:

1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera *e)*, e 3, lettera *e)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;

rr) all'articolo 1308:

1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera *d)*, e 3, lettera *e)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;

ss) all'articolo 1309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»;

tt) l'articolo 1313 è abrogato;

uu) all'articolo 1361, comma 4, dopo le parole: «coniugati,», sono inserite le seguenti: «i graduati,»;

vv) all'articolo 1369, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «diverse dal richiamo»;

zz) all'articolo 1377, comma 5, dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»;

aaa) all'articolo 1403, comma 3, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

bbb) all'articolo 1464:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Distinzioni onorifiche e altre ricompense»;

2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:»;

ccc) all'articolo 1473, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;

b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;

c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;

d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;

e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;

f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.»;

ddd) l'articolo 1485 è sostituito dal seguente:

«Art. 1485 *(Cause di ineleggibilità al Parlamento).* — 1. Le cause di ineleggibilità degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto applicabili.»;

eee) all'articolo 1492, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

fff) all'articolo 1495, comma 1, le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione».

Art. 5.

Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1531:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: «accordi nazionali di categoria» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dei relativi compensi,»;

1.2) alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023»;

2) il comma 5 è abrogato;

b) alla rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV, le parole: «e in soprannumero» sono soppresse;

c) all'articolo 1721, comma 2, le parole: «gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero» sono sostituite dalle parole: «gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro»;

d) gli articoli 1724 e 1725 sono abrogati.

Art. 6.

Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1798:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.»;

b) all'articolo 1806, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;

c) all'articolo 1808:

1) al comma 2 è anteposto il seguente periodo: «L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.»;

2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «ufficiali e sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiali, sottufficiali e graduati»;

3) al comma 9, le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati»;

d) all'articolo 1809:

1) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario»;

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.»;

3) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;

b) in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa.»;

4) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. Al personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.»;

e) all'articolo 1823, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

Art. 7.

Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» è sostituita dalla seguente: «aeromobili»;

b) all'articolo 1914, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennità è corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.».

Art. 8.

Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera *a)*, 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere *l)* ed *o)*, 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 3, 4 e 5, 1993, comma 2, lettera *b)*, 1998, comma 2, lettera *b)*, le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»;

b) all'articolo 1937, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».

Art. 9.

Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2136:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente: «g-*bis*) l'articolo 892;»;

1.2) la lettera *gg)* è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

a) l'articolo 192;

b) l'articolo 558;

c) l'articolo 2229, comma 6.»;

b) all'articolo 2140, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Corpo della guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;

d) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;

b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che ab-

biano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-*bis*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.

5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.»;

c) all'articolo 2143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-*bis*, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674.

4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.»;

d) dopo l'articolo 2143 è inserito il seguente:

«Art. 2143-*bis (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza).* — 1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.»;

e) all'articolo 2154, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;

f) all'articolo 2157, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità ivi previste»;

g) all'articolo 2161, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.

3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale.

L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'articolo 966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803.»;

h) all'articolo 2190, comma 2, la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;

i) dopo l'articolo 2195 è inserito il seguente:

«Art. 2195-*bis (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico).* — 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;

l) all'articolo 2198, il comma 2 è abrogato;

m) l'articolo 2209 è sostituito dal seguente:

«Art. 2209 *(Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto).* — 1. Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.»;

n) dopo l'articolo 2231 è inserito il seguente:

«Art. 2231-*bis (Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni).* — 1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.»;

o) l'articolo 2235 è sostituito dal seguente:

«Art. 2235 *(Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare).* — 1. Fino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, è di 4 anni.»;

p) all'articolo 2239, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera *b)*, restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.»;

q) dopo l'articolo 2259, è inserito il seguente:

«Art. 2259-*bis (Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari).* — 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;

r) dopo l'articolo 2264, è inserito il seguente:

«Art. 2264-*bis (Limiti per la costituzione della posizione assicurativa).* — 1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

s) all'articolo 2268, comma 1:

1) il numero 429) è soppresso e, per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera *h)*, e 38, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riprendono vigore;

2) dopo il numero 649), è inserito il seguente:

«649-*bis*) legge 22 maggio 1971, n. 368;»;

3) il numero 678) è soppresso e, per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprende vigore;

4) al numero 723), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché 27, secondo comma» e, per l'effetto, l'articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore;

5) dopo il numero 786), è inserito il seguente:

«786-*bis*) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;»;

6) il numero 816) è soppresso;

7) al numero 928), le parole: «escluso l'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 5 e 6» e, per l'effetto, l'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, riprende vigore;

8) al numero 975), le parole: «: articoli 1, 2 e 4» sono soppresse;

9) il numero 998) è sostituito dal seguente: «998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;»;

10) al numero 1085-*bis*), le parole: «articolo 6, commi 21-*ter* e 21-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6, commi 21-*ter* e 21-*quater*, e 55, commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*»;

11) dopo il numero 1085-*ter*), sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1085-*quater*) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, commi 57 e 96;

1085-*quinquies*) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e 5, commi 1, 1-*bis*, 3 e 4;

1085-*sexies*) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81.»;

t) all'articolo 2269, comma 1, il numero 238) è abrogato;

u) all'articolo 2270:

1) al comma 1:

1.1) al numero 4), le parole: «3, 7, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «3, 7, 9, 10 e 11» e, per l'effetto, l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;

1.2) al numero 33-*ter*), dopo la parola: «militare», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché 27, secondo comma»;

2) al comma 2, dopo il numero 12) è aggiunto, in fine, il seguente:

«12-*bis*) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art. 10.

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. Al primo comma dell'articolo 261-*quater* del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, introdotto dal comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 2121 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, compreso quello sulla riabilitazione militare,» sono soppresse.

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato in ragione dell'ottanta per cento».

3. All'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerati in ragione dell'ottanta per cento».

4. Agli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, ovunque ricorrono, le parole: «, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» sono soppresse.

5. All'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2161 del citato codice,».

6. All'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dopo la parola: «privati», sono inserite le seguenti: «non può avere durata inferiore a quattro mesi e».

7. All'articolo 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.».

8. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate,» sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

9. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.».

10. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: «alla legge 19 maggio 1986, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

11. In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, lettera *ll)*, 9, comma 1, lettera *s)*, numeri 3), 4) e 7), e lettera *u)*, numero 1.1), nonché dal comma 7 del presente articolo, sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

BARCA, *Ministro per la coesione territoriale*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ORNAGHI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-*bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimo-

nio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-*bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-*ter*) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-*quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-*quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto

dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

— Il testo dell'art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2005, n. 280, è il seguente:

«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

(*Omissis*).

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2010, n. 106.

— Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 20 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei

programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».

«Art. 21 *(Ordinamento).* — 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».

«Art. 22 *(Agenzia Industrie Difesa).* — 1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, lettera *r)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del Ministro della difesa indicati con uno o più decreti dello stesso Ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Attribuzioni del Ministro della difesa).* — 1. (*Omissis*).

2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:

a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;

b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;

c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;

d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;

e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 *(*Commissario *generale per le onoranze ai Caduti).* — 1-2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 39 *(Personale).* — 1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 1808.

2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.

3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. *Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.*».

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 45 *(Stabilimenti e arsenali militari).* — 1-2. (*Omissis*).

2-bis. *Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.*

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 47, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 47 *(Classificazione degli enti).* — 1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:

a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità;

b) enti dipendenti dal *Segretariato* generale della difesa;

c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.

2. (*Omissis*).

3. Gli enti dipendenti dal *Segretariato* generale della difesa sono disciplinati nel regolamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 52 *(Magistrati militari).* — 1-3. (*Omissis*).

4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. *Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.*».

— Si riporta il testo dell'art. 54, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 54 *(Tribunale militare).* — 1. (*Omissis*).

2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53, comma 2, con funzioni di presidente;

b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera *b)*, con funzioni di giudice;

c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. *Nessun uffi-*

ciale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.

3-6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 57, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 57 *(Corte militare di appello)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:

a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2, con funzioni di presidente;

b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2, con funzioni di giudice;

c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. *Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:*

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) il Segretario generale della difesa;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il Direttore generale per il personale militare.

5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 94 *(Direzioni di amministrazione delle Forze armate)*. — 1. (*Omissis*).

2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze.».

— Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 111 *(Competenze particolari della Marina militare)*. — 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:

a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;

b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'art. 12, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;

c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *n)* e del comma 2 dell'art. 200 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 200 *(Visite medico-fiscali)*. — 1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:

a)-m) (*Omissis*);

n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.

2. Le autorità *o i privati* che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.».

— Si riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 215 *(Ordinamento e funzionamento degli istituti militari)*. — 1. *Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:*

a) *dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;*

b) *dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.*

1-bis *Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*».

— Si riporta il testo dell'art. 218 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 218 *(Finalità delle scuole militari)*. — 1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attività a essa connesse.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari:

a) Scuola militare "Nunziatella" dell'Esercito italiano;

b) Scuola navale militare "Francesco Morosini";

c) Scuola militare "Teuliè" dell'Esercito italiano;

d) Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 230 *(Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti)*. — 1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti:

a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;

b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e *aeromobili* militari;

c) alle disposizioni dettate nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) per le invenzioni militari;

d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari.».

— Si riporta il testo dell'art. 233, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 233 *(Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati)*. — 1. (*Omissis*).

1-bis. *Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.*».

— Si riporta il testo dell'art. 238, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 238 *(Porti e aeroporti militari).* — 1-3. (*Omissis*).

3-*bis*. *Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.*

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 251, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 251 *(Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione).* — 1-2. (*Omissis*).

3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente *struttura* del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 271, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 271 *(Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale).* — 1-2-3. (*Omissis*).

4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal *Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'art. 267*, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 300, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 300 *(Diritti di proprietà industriale delle Forze armate).* — 1. (*Omissis*).

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i *segni distintivi* di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3-4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 306 *(Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa).* — 1-3. (*Omissis*).

4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa*, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.

4-bis-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 307, commi 10 e 11-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 307 *(Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa).* — 1-9. (*Omissis*).

10. Il Ministero della difesa - *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa*, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa*, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa*, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c)-f) (*Omissis*).

11. (*Omissis*).

11-bis. *In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:*

a) art. 3-ter, *commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'art. 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), *del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*

c) comma 8-quater *dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art. 23*-ter, *comma 1, lettera* g), *del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*;

d) comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 324, comma 10, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 324 *(Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni).* — 1-9. (*Omissis*).

10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa* del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.».

— Si riporta dell'art. 363, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 363 *(Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino).* — 1. (*Omissis*).

1-*bis*. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. *Si applica, altresì, l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190*.».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 365 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 365 *(Inquinamento acustico derivante da aeroporti e* aeromobili *militari).* — 1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di *aeromobili* civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *m),* numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 368, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 368 *(Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale).* — 1. (*Omissis*).

2. *Ai sensi degli articoli 29*-ter, *comma 2, e 29*-quater, *comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,* la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'*allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006,* se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.».

— Si riporta il testo della rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII del libro secondo del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Sezione IX - Requisizioni».

— Si riporta il testo dell'art. 499, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 499 *(Indennità nel caso di requisizione in proprietà).* — 1-4. (*Omissis*).

5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito *in proprietà a favore di istituto* bancario a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell'indennità è effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. (*Omissis*).».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 527, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 527 *(Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio).* — 1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili, *nonché l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.*

1-bis. *L'art. 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 528 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 528 *(Informatizzazione del Ministero della difesa).* — 1. *All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:*

a) *il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;*

b) *le norme di attuazione dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;*

c) *l'art. 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;*

d) *il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'art. 2, comma 6, e all'art. 75, comma 2 , nonché le facoltà di cui all'art. 17, comma 1*-bis*;*

e) *l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.*

2. In applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con *Agenzia per l'Italia Digitale,* detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 532 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 532 *(Responsabilità del personale militare).* — 1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile.».

— Si riporta il testo dell'art. 534 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 534 *(Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio).* — 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:

a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, *gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;*

b) *ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'art. 196 dello stesso codice dei contratti;*

c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;

d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. *Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto.*».

— Si riporta il testo dell'art. 536, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 536 *(Programmi).* — 1-2. (*Omissis*).

3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti *strutture* del Ministero della difesa.».

— Si riporta il testo dell'art. 539 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 539 *(Semplificazione in ordine a determinati pareri).* — Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicem-

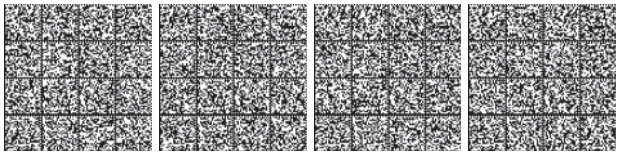

bre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio di *Agenzia per l'Italia Digitale*, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 541, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 541 *(Termini dei pagamenti).* — 1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *e dall'art. 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208*, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell'importo contrattuale.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 542, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 542 *(Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate).* — 1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa è autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture *accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate.*».

— Si riporta il testo dell'art. 545, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 545 *(Permute).* — 1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti, *anche per il tramite della società di cui all'art. 535*, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo, dell'art. 546, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 546 *(Servizio di vettovagliamento delle Forze armate).* — 1. (*Omissis*).

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.

3-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 550, commi 2 e 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato e inserito dal presente decreto:

«Art. 550 *(Somministrazione dei fondi).* — 1. (*Omissis*).

2. Le aperture di credito *sono soggette ai controlli preventivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e* devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonché la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

2-bis. *Il regolamento individua, in coerenza con l'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.*».

— Si riporta il testo dell'art. 553 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 553 *(Spese di natura riservata).* — 1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio. *Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera* b), *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*».

— Si riporta il testo dell'art. 562 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 562 *(Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento).* — 1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, *trasferimenti e intermediazioni* di cui all'art. 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.».

— Si riporta il testo dell'art. 585 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 585 *(Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto).* — 1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati:

a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;

b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;

c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;

d) *per l'anno 2012: 67.969.382,62;*

e) *per l'anno 2013: 67.890.229,41;*

f) *per l'anno 2014: 67.814.528,25;*

g) *per l'anno 2015: 67.734.308,19;*

h) *a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.*».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 618 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 618 *(*Fondo per le missioni militari di pace*).* — 1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "*Missioni militari di pace*", nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente.

2. (*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1, dell'art. 625 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 625 *(*Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali*).* — 1. *Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.*

2-3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 636, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 636 *(Obiettori di coscienza).* — 1-2. (*Omissis*).

3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva.*».

— Si riporta il testo dell'art. 650, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 650 *(Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie).* — 1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all'art. 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) allievi delle scuole militari;

d) volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

d-bis*) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 682, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 682 *(Alimentazione dei ruoli dei marescialli).* — 1-3. (*Omissis*).

4. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare:

a) i giovani che:

1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato *sanzioni disciplinari più gravi della consegna* nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera *b)*, possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;

3) non hanno riportato *sanzioni disciplinari più gravi della consegna* nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera *a)*:

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.

6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 696, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 696 *(Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri).* — 1. (*Omissis*).

2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata *non inferiore a* sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 710, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 710 *(Ammissione alle scuole militari).* — 1. (*Omissis*).

2. Il *Ministero* della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'art. 714.».

— Si riporta il testo dell'art. 724, comma 6, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 724 *(Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).* — 1-5. (*Omissis*).

6. *Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.*

7-8. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 759 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 759 *(Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità).* — 1. Gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità *secondo specifiche disposizioni della Forza armata*, in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.

2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, *su proposta della Forza armata*.

3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, *su proposta della Forza armata*.».

— Si riporta il testo dell'art. 761 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 761 *(Speciali obblighi di servizio).* — 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

2. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo dell'art. 783, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 783 *(Formazione dei carabinieri).* — 1-2. (*Omissis*).

3. *Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri*.».

— Si riporta il testo dell'art. 788, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 788 *(Formazione dei carabinieri).* — 1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno. *Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.*

2-6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 796, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 796 *(Transito tra ruoli).* — 1. (*Omissis*).

2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianità assoluta e dell'anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice. *Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.*

3. *Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 797. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*.».

— Si riporta il testo dell'art. 797 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 797 *(Trasferimento tra ruoli).* — 1. Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo.

2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

3-*bis*. (*abrogato*).

3-*ter*. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo dell'art. 799, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 799 *(Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).* — 1-2. (*Omissis*).

2-bis. *Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice*.».

— Si riporta il testo dell'art. 806, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 806 *(Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile).* — 1. (*Omissis*).

2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministero della difesa di concerto con il *Ministero dell'economia e delle finanze*.».

— Si riporta il testo dell'art. 830, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 830 *(Contingente per la Banca d'Italia).* — 1. *È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia*. Il predetto contingente è così determinato:

a) colonnelli: 1;

b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;

c) ufficiali inferiori: 3;

d) ispettori: 232;

e) sovrintendenti: 91;

f) appuntati e carabinieri: 1.670.

2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente è disciplinato mediante *apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia*.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 832, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 832 *(Transito per perdita di requisiti specifici).* — 1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale *dell'Arma dei trasporti e dei materiali* dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.

2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1-*bis*, dell'art. 833 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato ed inserito dal presente decreto:

«Art. 833 *(*Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato*). — 1. (*Omissis*).

1-bis. *Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.*

2-6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 833-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 833-*bis (Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare).* — 1. (*Omissis*).

2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della *Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa* e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 878, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 878 *(Categorie di personale in servizio temporaneo).* — 1. *I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:*

a) *volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;*

b) *carabinieri effettivi in ferma;*

c) *allievi delle scuole militari;*

d) *allievi marescialli;*

e) *allievi e aspiranti ufficiali;*

f) *marescialli in ferma;*

g) *ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;*

h) *allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;*

i) *ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento ;*

l) *allievi carabinieri.*

2-3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 880, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 880 *(Categorie di personale in congedo).* — 1-3. (*Omissis*).

4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa *e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma* che cessano dal servizio temporaneo.

5-6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 895, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 895 *(Attività extraprofessionali sempre consentite).* — 1. *Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:*

a) *la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*

b) *l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*

c) *la partecipazione a convegni e seminari;*

d) *le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;*

e) *incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*

f) *la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 898, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 898 *(Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale).* — 1-4. (*Omissis*).

5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.».

— Si riporta il testo dell'art. 901, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 901 *(Motivi privati).* — 1-3. (*Omissis*).

4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di *rientro* anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.

5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo *rientro* in servizio.

6-7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 919, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 919 *(Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa).* — 1-2. (*Omissis*).

3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

a) sospende l'imputato dal servizio *o dall'impiego* ai sensi dell'art. 917;

b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1393.».

— Si riporta il testo dell'art. 925 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 925 *(Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito italiano).* — 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.».

— Si riporta il testo dell'art. 940, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 940 *(Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata).* — 1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa *o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze*;

b) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 982, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 982 *(Obblighi).* — 1. Il militare in congedo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 986, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 986 *(Tipologia dei richiami in servizio).* — 1-3. (*Omissis*).

4. Il militare in congedo, richiamato in servizio, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 999 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 999 *(Chiamate collettive in servizio).* — 1. Le chiamate collettive in servizio disposte a norma di legge e i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.».

— Si riporta il testo dell'art. 1000, comma 1, lettera *a)*, n. 2), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1000 *(Cessazione dell'appartenenza al complemento).* — 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) Esercito italiano:

1) (*Omissis*);

2) *Arma dei trasporti e dei materiali* e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;

b)-d) (*Omissis*).

2-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1006, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1006 *(Militari di truppa).* — 1-3. (*Omissis*).

4. I militari di truppa richiamati in servizio sono soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.».

— Si riporta il testo dell'art. 1008, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1008 *(Collocamento nella riserva).* — 1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:

a) al compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;

b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'art. 909, comma 4.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1031, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1031 *(Modalità di avanzamento).* — 1. L'avanzamento dei militari, *ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice*, ha luogo:

a)-e) (*Omissis*).

2-4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 3-*bis* dell'art. 1077 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 1077 *(Promozione* o conferimento di qualifica *in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati).* — 1. 3. (*Omissis*).

3-bis. *I benefici di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1095, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1095 *(Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli).* — 1. All'ufficiale più anziano dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1100 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1100 *(Mancato conseguimento del diploma di laurea).* — 1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'*Arma dei trasporti e dei materiali* e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.».

— Si riporta il testo dell'art. 1101 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1101 *(Articolazione della carriera).* — 1-2. (*Omissis*).

3. Nell'organico dei generali di corpo d'armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'art. 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*.».

— Si riporta il testo della rubrica della sezione III del capo VII del titolo VII del libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*».

— Si riporta il testo dell'art. 1105, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1105 *(Articolazione della carriera).* — 1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a)-i) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).

3. Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d'avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*.».

— Si riporta il testo della rubrica della sezione VIII del capo VII del titolo VII del libro quarto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Sezione - III Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*».

— Si riporta il testo dell'art. 1125, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1125 *(Articolazione della carriera).* — 1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'*Arma dei trasporti e dei materiali* prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a)-f) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1188, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1188 *(Requisiti speciali per l'avanzamento).* — 1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)-b) (*Omissis*);

c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e, *per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002*, conseguire la laurea specialistica prescritta;

d) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1192, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1192 *(Requisiti speciali per l'avanzamento).* — 1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a)-b) (*Omissis*);

c) capitano: 4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e, *per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002*, conseguire la laurea specialistica prescritta;

d) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1227, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 1227 *(Estensione di norme ai fini dell'avanzamento).* — 1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

a)-d) (*Omissis*);

e) *l'art. 2, comma 6*-terdecies, *del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 1259 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1259 *(Ufficiali dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*)*. — 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'*Arma dei trasporti e dei materiali*, in relazione al grado sono i seguenti:

a)-c) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1275, comma 6, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1275 *(Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare)*. — 1-5. (*Omissis*).

6. *Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1280 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1280 *(Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare)*. — 1. (*Omissis*).

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-d) (*Omissis*).

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-e) (*Omissis*).

4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;

b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;

c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

4-bis. *Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera* d)*, 3, lettera* e) *e 4, lettera* d)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.*

5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1287 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1287 *(Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare)*. — 1. (*Omissis*).

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-e) (*Omissis*).

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-e) (*Omissis*).

3-bis *Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera* e)*, e 3, lettera* e)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.*

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1308 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1308 *(Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare)*. — 1. (*Omissis*).

2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-d) (*Omissis*).

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a)-e) (*Omissis*).

3-bis. *Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera* d)*, e 3, lettera* e)*, i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.*

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1309, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1309 *(Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare)*. — 1-4. (*Omissis*).

5. *Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1361, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1361 *(Consegna)*. — 1-3. (*Omissis*).

4. I militari di truppa coniugati, *i graduati*, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.».

— Si riporta il testo dell'art. 1369, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1369 *(Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo)*. — 1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari *diverse dal richiamo.*

2-3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1377, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1377 *(Inchiesta formale)*. — 1-4. (*Omissis*).

5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio o *dall'impiego*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1403, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1403 *(Organizzazione)*. — 1-2. (*Omissis*).

3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da *cinque* membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 1464 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1464 *(*Distinzioni onorifiche e altre ricompense*)*. — 1. *Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:*

a)-m) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1473, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 1473 *(Autorità competente al rilascio della autorizzazione)*. — 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

a)-e) (*Omissis*);

f) *per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere* a), b), c), d) *ed* e) *del presente comma, dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.*

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1492, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1492 *(Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale).* — 1. (*Omissis*).

2. *Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettera* c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.*».

— Si riporta il testo dell'art. 1495, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1495 *(Effetti sullo stato giuridico).* — 1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate *dalla presente sezione*, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2-3. (*Omissis*).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1531 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1531 *(Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate).* — 1. Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, *anche ai fini dei relativi compensi*, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:

a) docenti universitari;

b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;

c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023;*

d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio;

e) lettori di lingua straniera;

f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti.

5. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo della rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV del libro quinto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Sezione XIV - *Ufficiali fuori quadro*».

— Si riporta il testo dell'art. 1721, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1721 *(Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro).* — 1. (*Omissis*).

2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'art. 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene *gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro* che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 1798, commi 2, 3 e 6,del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1798 *(*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari*).* — 1. (*Omissis*).

2. *Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'art. 1780.*

3. *Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 1503.*

4-5. (*Omissis*).

6. *Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'art. 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1806 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1806 *(Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento).* — 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente. *Allo stesso personale si applica, altresì, l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1808 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1808 *(Indennità di lungo servizio all'estero).* — 1. (*Omissis*).

2. *L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario*. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1.

3-5. (*Omissis*).

6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per *ufficiali, e sottufficiali e graduati* e a quaranta giorni per militari di truppa.

7-8. (*Omissis*).

9. *Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati*, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

10-12. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1809, commi 1, 11-*bis*, 12 e 12-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1809 *(Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche).* — 1. 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

a) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia, *che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario*;

b)-m) (*Omissis*).

2-11. (*Omissis*).

11-bis. *Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.*

12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

a) *in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;*

b) *in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa.*

12-bis. *Al personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'art. 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1823 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1823 *(Missioni e trasferimento del personale dirigente).* — 1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. *Allo stesso personale si applica, altresì, l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.* Il trattamento di missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1869, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1869 *(Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo).* — 1-3. (*Omissis*).

4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di *aeromobili*, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

5-8. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1914, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1914 *(Indennità supplementare).* — 1-4. (*Omissis*).

5. *L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennità è corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.*

6-7. (*Omissis*).».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1930, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1930 *(Indennità supplementare).* — 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente *Direzione generale della previdenza militare e della leva*, sovrintende alle operazioni concernenti:

a)-b) (*Omissis*).

2-3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1937 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1937 *(Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse).* — 1. *Compiute le operazioni di cui all'art. 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1939, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1939 *(Autotutela amministrativa).* — 1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimentale:

a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermità di cui all'art. 2078 è di competenza della *Direzione generale della previdenza militare e della leva*;

b)-c) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1940, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1940 *(Ricorsi amministrativi e giurisdizionali).* — 1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla *Direzione generale della previdenza militare della leva*. È salva la facoltà dell'interessato di adire direttamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 2.

2-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1943, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1943 *(Organi della leva - Profili generali).* — 1-2. (*Omissis*).

3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente *Direzione generale della previdenza militare e della leva.*

4-5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1968, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1968 *(Attività e provvedimenti del Consiglio di leva).* — 1. Il Consiglio di leva:

a)-i) (*Omissis*);

l) trasmette alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva*, le domande di ritardo per motivi di studio e le domande di rinvio che siano accoglibili;

m)-n) (*Omissis*);

o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla *Direzione generale della previdenza militare e della leva*, e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine della sessione di leva;

p)-s) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1982 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1982 *(Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma).* — 1. La *Direzione generale della previdenza militare e della leva* può disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilità siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorità sanitaria periferica a tal fine delegata.

2. Fermo quanto disposto dall'art. 1939, la *Direzione generale della previdenza militare e della leva* può annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-*nonies* e 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale può disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 1992, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1992 *(Procedimento e competenza).* — 1-2. (*Omissis*).

3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all'art. 1990, comma 1, lettere da *a)* a *l)*, e alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva*, negli altri casi.

4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva*. La Direzione può disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo.

5. Il Ministro della difesa può annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla *Direzione generale della previdenza militare e della leva*.

6-7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1993, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1993 *(Ambito e procedimento).* — 1. (*Omissis*).

2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l'ammissibilità e l'accoglibilità e che:

a) respingono le istanze inammissibili o infondate;

b) inviano alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva* le istanze fondate.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1998, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1998 *(Ambito e procedimento).* — 1. (*Omissis*).

2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilità e l'accoglibilità e che:

a) respingono le istanze inammissibili o infondate;

b) inviano alla *Direzione generale della previdenza militare e della leva* le istanze fondate.

3. (*Omissis*).».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 2136, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2136 *(Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza).* — 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

a)-g) (*Omissis*);

g-bis*) l'art. 892;*

h)-ee) (*Omissis*);

ff) l'art. 1493;

gg) (*soppressa*).

2. *Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:*

a) *l'art. 192;*

b) *l'art. 558;*

c) *l'art. 2229, comma 6.*

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2140 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2140 *(Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza). — 1. Il Corpo della guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:*

a) *siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere* a), b), c), d), e), f) *e* g) *dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;*

b) *non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;*

c) *siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;*

d) *non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) *i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;*

b) *i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.*

3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

*4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 2143-*bis*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.*

5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.».

— Si riporta il testo dell'art. 2143 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2143 *(Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza). — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.*

*2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 2143-*bis*, comma 1, ai concorsi*

per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:

a) *le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;*

b) *i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;*

c) *le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi dell'art. 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo art. 674.*

4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.».

— Si riporta il testo dell'art. 2154, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2154 *(Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare).* — 1. (*Omissis*).

2. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. *Allo stesso personale si applica, altresì, l'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*».

— Si riporta il testo dell'art. 2157 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2157 *(Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare).* — 1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'art. 1798, *secondo le modalità ivi previste.*».

— Si riporta il testo dell'art. 2161 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2161 *(Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza). — 1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 31 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'art. 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.*

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data del 31 marzo 2000, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'art. 1803.

3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'art. 966 e a percepire i premi di cui all'art. 1803.».

— Si riporta il testo dell'art. 2190, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2190 *(Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa).* — 1. (*Omissis*).

2. L'art. 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal *Segretariato* generale della difesa di cui al medesimo articolo.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2198 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2198 *(Regime transitorio del reclutamento dei sergenti).* — 1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

2. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2239, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 2239 *(Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare).* — 1-3. (*Omissis*).

3-bis. *Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'art. 1096, comma 1, lettera* b), *restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.*».

— Si riporta il testo dell'art. 2268, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2268 *(Abrogazione espressa di norme primarie).* — 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

1)-427) (*Omissis*);

428) legge 14 marzo 1957, n. 108;

429) (*soppresso*);

430) legge 4 aprile 1957, n. 229;

431)-649) (*Omissis*);

649-bis*) legge 22 maggio 1971, n. 368;*

650)-676) (*Omissis*);

677) legge 22 ottobre 1973, n. 678;

678) (*soppresso*);

679) legge 22 novembre 1973, n. 816;

680)-722) (*Omissis*);

723) legge 5 maggio 1976, n. 187, esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, *nonché 27, secondo comma;*

724)-785) (*Omissis*);

786-bis*) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;*

787)-814) (*Omissis*);

815) legge 8 ottobre 1984, n. 693;

816) (*soppresso*);

817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 18;

818)-927) (*Omissis*);

928) legge 28 marzo 1997, n. 85, *esclusi gli articoli 5 e 6*;

929)-974) (*Omissis*);

975) legge 28 febbraio 2000, n. 42;

976)-997) (*Omissis*);

998) *decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;*

999)-1085) (*Omissis*);

1085-*bis*) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: *articoli 6, commi 21*-ter *e 21*-quater, *e 55, commi 5*-bis, *5*-ter, *5*-quater, *5*-quinquies *e 5-sexies*;

1085-*ter*) (*Omissis*);

1085-quater*) legge 12 novembre 2011, n. 183: art. 4, commi 57 e 96;*

1085-quinquies*) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1*-bis *e 1*-ter*, e 5, commi 1, 1*-bis*, 3 e 4;*

1085-sexies*) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge 24 marzo 2012, n. 27: art. 81.*».

— Si riporta il testo dell'art. 2269, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2269 *(Abrogazione espressa di norme secondarie).* — 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

1)-236) (*Omissis*);

237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735;

238) (*abrogato*);

239) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 459;

240)-394-*quater*) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2270 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2270 *(Norme che rimangono in vigore).* — 1. In attuazione dell'art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:

1)-3) (*Omissis*);

4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli *3, 7, 9, 10 e 11*;

5)-33-*bis*) (*Omissis*);

33-*ter*) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, *nonché 27, secondo comma*;

34)-36) (*Omissis*).

2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni:

1)-11) (*Omissis*);

12-bis*) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente agli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 261-*quater* del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, come modificato dal presente decreto:

«Art. 261-*quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello).* — Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 (Elevazione della misura del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del corpo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1951, n. 25, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — La ritenuta a favore della «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatoria il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, *considerato in ragione dell'ottanta per cento.*».

— Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512 (Modificazioni alle disposizioni riguardanti il «Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati» della Guardia di finanza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1955, n. 148, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. — Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, *considerati in ragione dell'ottanta per cento.*».

— Si riporta il testo degli articoli 1, secondo comma e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326 (Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1961, n. 320, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — (*Omissis*).

Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120.

Art. 2. — (*Omissis*).

I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, come modificato dal presente decreto:

«Art. 51. — 1-5. (*Omissis*).

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art. 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'*art. 2161 del citato codice*, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7-9. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. — 1-4. (*Omissis*).

5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati *non può avere durata inferiore a quattro mesi e* non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.

6-13. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122, come modificato dal presente decreto:

«Art. 59 *(Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni).* — 1-4. (*Omissis*).

4-bis. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.*».

— Si riporta il testo dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordi-

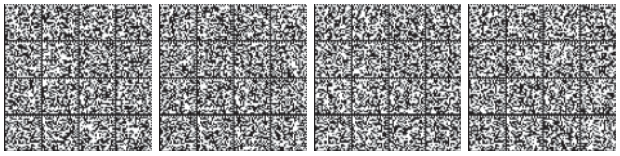

nario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, come modificato dal presente decreto:

«Art. 63 *(*Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'art. 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto. *All'Arma dei carabinieri si applica l'art. 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

3-6. *Omissis*.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, come inserito dal presente decreto:

«Art. 13 *(Modalità di avanzamento)*. — 1-4. (*Omissis*).

4-bis. *L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.*».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2001, n. 77, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Indennità di trasferimento)*. — 1. 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui *al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

2-4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2186 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

«Art. 2186 *(Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti)*. — 1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;

b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;

c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

2. I decreti Ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.».

13G00020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Manerbio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Manerbio (Brescia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manerbio (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Gabriella Mucci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.